

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1132} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MORINI e CIRINO POMICINO

Presentata il 10 febbraio 1977

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente il tirocinio pratico per l'ammissione ai concorsi ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291), previsto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, riguardante le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del tirocinio pratico dei sanitari al fine dell'ammissione ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri, ha sollevato il problema dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 50 della stessa legge 18 aprile 1975, n. 148, in relazione alla necessità o meno per numerosi sanitari incaricati quali assistenti, ispettori sanitari o farmacisti collaboratori presso gli enti ospedalieri, di svolgere il tirocinio pratico per essere ammessi ai concorsi per la nomina in ruolo.

Il citato articolo 50 della legge n. 148, infatti, al primo comma testualmente recita: « Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare ».

L'interpretazione letterale di tale norma potrebbe far presumere che il servizio ospedaliero sostitutivo del tirocinio avesse valore quale titolo di ammissione ai concorsi

ospedalieri solo per i concorsi banditi entro l'anno dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 20 maggio 1976.

In base a tale interpretazione, poiché la maggior parte degli enti ospedalieri italiani si trovava nella impossibilità di bandire i concorsi pubblici relativi ai posti di assistente, ispettore sanitario e farmacista entro il termine del 20 maggio 1976, centinaia di sanitari che prestano servizio quali incaricati anche da diversi anni per non aver potuto usufruire della sanatoria — o perché assunti dopo i termini stabiliti dalla legge o perché incaricati di posti non giuridicamente « vacanti » — avrebbero dovuto dimettersi dall'incarico stesso entro il 1° gennaio 1976, per espletare il tirocinio e quindi acquisire titolo per la partecipazione al concorso di assunzione.

Ciò avrebbe comportato gravissime conseguenze facilmente intuibili, non ultima quella di mettere gli enti ospedalieri nella condizione di avere sguarniti i posti relativi senza possibilità di copertura neppure per incarico.

In effetti la gran maggioranza dei sanitari ha continuato a prestare servizio nella speranza che le amministrazioni ospedaliere ed anche gli organi regionali di controllo dessero una interpretazione estensiva all'ar-

articolo 50 della citata legge n. 148, nel senso che per servizio continuativo sostitutivo del tirocinio dovesse intendersi il servizio prestato purché maturato interamente prima del 20 maggio 1976.

Infatti alcune amministrazioni, confortate anche dal conforme parere del Ministro della sanità, si sono comportate in questo modo, mentre altre sono rimaste ferme alla interpretazione letterale dell'articolo 50, lasciando così in un grave disagio un notevole numero di medici assistenti nonché di ispettori sanitari o farmacisti collaboratori.

L'interpretazione letterale suddetta è certamente abnorme per le conseguenze gravissime che comporta, ma anche perché cozza contro la volontà del legislatore, chiaramente desumibile anche dai lunghi lavori preparatori, che non ha sicuramente inteso perseguire un simile disastroso effetto, ma anzi ha inteso sanare la situazione relativa ai concorsi ospedalieri mettendo i sanitari nella condizione di acquisire il titolo di ammissione ai concorsi attraverso l'espletamento del servizio continuativo senza demerito, sostitutivo — a tutti gli effetti — del tirocinio pratico, che solo con il successivo

decreto ministeriale sopra citato ha avuto la sua precisa regolamentazione.

L'incertezza interpretativa della norma in esame induce, per le pesanti conseguenze sopra illustrate, a ritenere urgente ed indifferibile la emanazione di una legge di interpretazione autentica che valga a prevenire le conseguenze stesse, stabilendo che la norma in esame deve essere interpretata nel senso che il servizio continuativo di pari durata prestato senza demerito nella disciplina presso un ospedale civile o militare sino ad un anno dall'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148, sostituisce a tutti gli effetti il tirocinio pratico.

Se la proposta di legge interpretativa, che i firmatari si onorano di presentare, troverà l'approvazione del Parlamento, sarà garantita una puntuale applicazione della legge, evitando il sorgere di inutili e dispendiosi contenziosi.

Analoga proposta di legge fu presentata dall'onorevole Morini, unitamente all'onorevole Marcello Olivi, nella scorsa legislatura — il 9 dicembre 1975 — recante il numero 4159, ma non poté essere esaminata per l'anticipato scioglimento delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.